

**Disciplinare dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici**

(Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 111 del 15 novembre 2021 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 81 del 17 ottobre 2022)

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. Con il presente disciplinare sono determinati i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per la disciplina delle procedure di accesso agli impieghi presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

**Art. 2
(Compenso base)**

1. Con riferimento alle commissioni di cui all'articolo 1 il compenso base è determinato come segue:

- a) euro 500,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente;
- b) euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali della categoria B - posizione giuridica B3 - e della categoria C;
- c) euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali della categoria D;
- d) euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici.


3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'articolo 3.

4. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

**Art. 3
(Compenso integrativo)**

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

- a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente;
- b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali della categoria B - posizione giuridica B3 - e della categoria C;
- c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali della categoria D e al personale di qualifica dirigenziale.



2. I compensi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. I compensi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente disciplinare.

Art. 4

(Limiti complessivi)

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500,00 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria C, 8.000,00 euro per quelli relativi ai profili di categoria D e 10.000,00 euro per i concorsi di qualifica dirigenziale.
2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'articolo 2.

Art. 5


(Compensi componenti sottocommissioni)

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'articolo 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'articolo 3.
2. I compensi integrativi di cui all'articolo 3 sono rapportati per ogni componente delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dall'articolo 4.

Art. 6

(Componenti interni delle commissioni esaminatrici)

1. Per i componenti interni delle commissioni esaminatrici, compreso il segretario delle stesse, non è previsto alcun compenso e di norma lo svolgimento dei lavori delle commissioni è organizzato in modo da contenere la partecipazione dei componenti dipendenti dell'amministrazione dell'Assemblea legislativa entro il normale orario di lavoro, ferme restando le determinazioni assunte dal presidente in considerazione delle specifiche esigenze della procedura concorsuale. Per i componenti dipendenti dell'amministrazione dell'Assemblea legislativa, la partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici, nei giorni e secondo gli orari fissati dal presidente, è computata ai fini dell'assolvimento del debito orario giornaliero. Eventuali eccedenze rispetto all'orario di lavoro, debitamente comprovate mediante attestazione del presidente della commissione e previa convalida del dirigente responsabile della struttura di assegnazione, sono regolate dalle disposizioni relative all'orario di lavoro del personale delle categorie professionali.
2. Per i componenti interni delle commissioni esaminatrici, compreso il segretario delle stesse, di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa, resta ferma l'applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari di riferimento in materia di orario di lavoro e, conseguentemente, non è ammesso recupero e/o riposo compensativo per le attività connesse alla partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici.
3. Al personale dipendente dell'amministrazione dell'Assemblea legislativa impiegato



nell'attività di assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7

(Rimborso spese)

1. Il rimborso delle spese documentate di viaggio e trasferta ai componenti delle commissioni esaminatrici, compreso il segretario delle stesse, e al personale impiegato nell'attività di assistenza e vigilanza, a condizione che la sede di svolgimento dei lavori della commissione sia diversa dall'ordinaria sede di lavoro e dal luogo di residenza o domicilio o dimora abituale, è dovuto alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia di trasferte e spese di missione dei dirigenti dell'Assemblea legislativa.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 sono ridotti del cinquanta per cento per i concorsi riservati per la stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

2. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile e trova applicazione anche per le procedure di reclutamento in corso di svolgimento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.